

Università degli Studi di Roma “La Sapienza”

**Capitolato per l’affidamento della fornitura
di uno spettrometro UV visibile NIR
del progetto Rome Technopole Spoke 6 - Soft Matter Lab,
a valere su fondi PNRR/PNC UE Next Generation EU
Contributo Assegno Ricerca Spoke Open Lab
(Codice UGOV: Rome_Tech_Spoke_6_CHIMICA)
Flagship 7 – Spoke 6 – Missione 4 – Componente 2 – Investimento 1.5**

CUP B83C22002820006

Sommario

Art. 1 – Oggetto dell'appalto.....	3
Art. 2 – Descrizione della fornitura.....	3
2.1 Requisiti tecnici minimi.....	3
2.2 Servizi minimi accessori.....	4
2.3 Sicurezza.....	4
Art. 3 – Modalità di svolgimento della fornitura e relative tempistiche.....	5
Art. 4 – Importo dell'appalto.....	5
Art. 5 – Revisione prezzi.....	5
Art. 6 – Termine di consegna della fornitura.....	5
Art. 7 – Contratto collettivo applicabile/ contratti collettivi.....	5
Art. 8 – Controllo tecnico – contabile e monitoraggio.....	5
Art. 9 – Garanzia definitiva.....	5
Art. 10 – Subappalto.....	6
Art. 11 – Modifiche contrattuali.....	7
Art. 12 – Obblighi dell'affidatario.....	7
Art. 13 – Penali.....	8
Art. 14 – Osservanza leggi, regolamenti, contratti collettivi nazionali di lavoro, norme per la prevenzione infortuni ed igiene sul lavoro.....	8
Art. 15 – Modalità di pagamento e fatturazione.....	9
Art. 16 – Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari.....	9
Art. 17 – Recesso.....	10
Art. 18 – Risoluzione del contratto.....	10
Art. 19 –Regolare esecuzione.....	11
Art. 20 – Pantouflage.....	11
Art. 21 – Conservazione dei documenti.....	12
Art. 22 – Obbligo di riservatezza.....	12
Art. 23 – Stipula contratto e spese.....	12
Art. 24 – Foro competente.....	12

Art. 1 – Oggetto dell'appalto

L'appalto ha ad oggetto l'acquisto di uno spettrometro ad assorbimento UV visibile NIR necessario per la realizzazione degli obiettivi del progetto Rome Technopole Spoke 6 - Soft Matter Lab.

Art. 2 – Descrizione della fornitura

Lo spettrometro oggetto della fornitura è uno spettrofotometro doppio raggio UV-vis-NIR (190 - 2700 nm) che deve rispondere ai seguenti requisiti tecnici minimi:

2.1 Requisiti tecnici minimi

a. Spettrometro

Ottica	Doppio raggio
Sorgenti	Lampada ad Arco di Deuterio (UV) Lampada Alogena al Tungsteno (Vis-NIR)
Rivelatori	PMT PbS
Campo spettrale	190-2700 nm Predisposto per espansione con ulteriore detector NIR
Accuratezza Lunghezza d'Onda	0.3 nm (UV-Vis) 1.5 nm (NIR)
Riproducibilità lunghezza d'onda	0.05 nm (UV-Vis) 0.2 nm (NIR)
Banda passante UV-vis minima	0.1 nm
Banda passante NIR	0.4 nm
Campo fotometrico	da -3 a 3 Abs garantito sull'intero intervallo
Accuratezza fotometrica	0.0015 Abs (da 0 a 0.5 Abs) 0.0025 Abs (da 0.5 a 1 Abs) 0.3%T
Riproducibilità fotometrica	0.0005 Abs (da 0 a 0.5 Abs) 0.0005 Abs (da 0.5 a 1 Abs)
Portacampioni	Modello base predisposto per espansione per misurare campioni solidi in riflettanza

b. controllo della temperatura Peltier per la cella di misura

Raffreddamento	Ad aria
Intervallo	Da 0°C a 100 °C
Accuratezza	±0.1 °C

c. computer di controllo con software

PC con sistema operativo Windows 11 64 bit e pacchetto software di gestione universale per strumentazione spettroscopica, completo di sistema di acquisizione e manipolazione dati.

2.2 Servizi minimi accessori

a. Consegna

Il trasporto e lo smaltimento degli imballaggi devono essere inclusi nel prezzo e sono a cura e spese dell'Operatore Economico (nel seguito anche "O.E."). L'O.E. dovrà provvedere a fornire tutta l'attrezzatura necessaria al trasporto, senza spese da parte del Dipartimento. Il locale presso cui la fornitura dovrà essere installata è individuato nel laboratorio 277 al secondo piano dell'Edificio Cannizzaro (CU014) del Dipartimento di Chimica, Piazzale Aldo Moro 5, 00185 Roma.

L'O.E. è responsabile per l'imballaggio e, in tutti i casi, dovrà assicurarsi che l'apparecchiatura venga fornita senza danni ed eventuali deterioramenti relativamente alle prestazioni a causa delle condizioni di trasporto. Le procedure di imballaggio, spedizione e smaltimento degli imballi dovranno essere conformi alle disposizioni normative nazionali e internazionali in materia.

La consegna dovrà essere concordata preventivamente con il Responsabile Unico del Progetto (RUP).

b. Garanzia, manutenzione e assistenza tecnica

L'O.E. garantisce, con la formula a copertura totale, l'assistenza tecnica "on site" con interventi entro 3 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta, nonché intervento risolutivo entro 30 giorni dalla medesima, per la durata di almeno 12 mesi dall'esito positivo della verifica di conformità di tutte le apparecchiature fornite.

Conseguentemente, l'O.E. dovrà riparare integralmente a proprie spese, comprensive di quelle di trasporto e/o spedizione da e per i locali sopra indicati e nei tempi sopra definiti, tutti i guasti e le imperfezioni che dovessero verificarsi alle apparecchiature fornite ed eventualmente sostituire (senza franchigia alcuna) le parti difettose.

Restano escluse soltanto quelle riparazioni dei danni da attribuirsi ad evidente imperizia o negligenza del personale operativo dell'Università.

c. Formazione

L'offerta dovrà comprendere una formazione avanzata della durata di almeno quattro ore per l'utilizzo e la manutenzione della macchina, in italiano, previo accordo ed autorizzazione della Stazione Appaltante (di seguito "S.A."), presso i locali definiti al punto precedente o eventualmente in modalità telematica, in questo caso a discrezione e previa autorizzazione della S.A., per tre persone. Tale formazione sarà fornita entro dieci giorni lavorativi dalla data del certificato di collaudo, di concerto con il RUP.

d. Documentazione

L'O.E. dovrà fornire, contestualmente alla consegna dello strumento, la seguente documentazione dettagliata in lingua italiana:

- manuale operativo per lo strumento e per gli accessori;
- istruzioni per l'uso con indicazioni circa eventuali controlli regolari da effettuare da parte dell'operatore;
- dichiarazione di conformità CE.

2.3 Sicurezza

La strumentazione deve soddisfare tutte le normative in materia di sicurezza e di salute. La strumentazione deve essere pienamente conforme CE, deve mostrare una marcatura CE aggiornata, e deve essere accompagnata da una corretta dichiarazione CE di conformità.

Art. 3 – Modalità di svolgimento della fornitura e relative tempistiche

La consegna deve avvenire entro 90 giorni dalla stipula, presso i locali e secondo le modalità definite nell'art. 2.2 lettera a.

L'installazione ed il collaudo devono avvenire entro 30 giorni dalla data di consegna.

Al termine del collaudo l'O.E. deve fornire al RUP il rapporto di servizio/collaudo insieme alla documentazione comprovante il corretto funzionamento dello spettrometro ed il rispetto dei requisiti tecnici minimi di cui all'art. 2.1.

La formazione di cui all'art. 2.2 lettera c deve avvenire entro 10 giorni lavorativi dalla data del collaudo.

Art. 4 – Importo dell'appalto

L'importo dell'appalto posto a base di gara è pari ad euro 24.000 + IVA, con oneri per la sicurezza pari a zero.

L'importo è stato determinato a seguito di ricerca di mercato.

Art. 5 – Revisione prezzi

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio/bene superiore al 5 per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'80 per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza l'indice sintetico ISTAT dei prezzi alla produzione dell'industria.

Art. 6 – Termine di consegna della fornitura

Il termine di consegna della fornitura è fissato in 90 giorni a decorrere dalla data della stipula del contratto, ovvero del verbale di esecuzione d'urgenza o del verbale di esecuzione prima della stipula del contratto per motivate ragioni.

Art 7 – Contratto collettivo applicabile/ contratti collettivi

Il contratto collettivo nazionale e territoriale applicabile al personale dipendente impiegato è il Terziario - Commercio, Distribuzione e Servizi con il codice CNEL H011, codice ATECO 46.64.91.

Art. 8 – Controllo tecnico – contabile e monitoraggio

Le attività di coordinamento, direzione e controllo tecnico - contabile dell'esecuzione del contratto sono svolte dal RUP che ne verifica il regolare andamento, anche come previsto dalle norme di gestione del fondo PNRR/PNC.

Il RUP verifica il rispetto delle condizioni e delle tempistiche previste agli artt. 2 e 6 applicando le eventuali disposizioni previste agli artt. 9 e 13.

Art. 9 – Garanzia definitiva

Prima della sottoscrizione del contratto o del verbale di esecuzione d'urgenza, o del verbale di esecuzione prima della stipula del contratto per motivate ragioni, l'affidatario deve costituire, ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii (Codice degli Appalti, nel seguito "Codice"), una "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità previste dall'articolo 106 del Codice.

La misura della cauzione è fissata nel 5% dell'importo contrattuale.

La garanzia è prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento.

La garanzia fideiussoria può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 106, comma 3 del Codice, a scelta dell'appaltatore, ovvero da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività, oppure dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito albo e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia prevede espressamente:

- a. la decorrenza dalla data di inizio dell'appalto;
- b. la validità, ovvero l'impegno a rinnovare la validità, fino alla completa estinzione di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto, anche se le obbligazioni si estendono oltre la durata dello stesso;
- c. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- d. la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile;
- e. la sua operatività entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della S. A.

La S. A. ha diritto di rivalersi sulla garanzia per ogni sua ragione di credito nei confronti dell'affidatario in dipendenza del contratto, con semplice richiesta, senza bisogno di diffida o di procedimento giudiziario. L'affidatario è avvisato tramite PEC (Posta Elettronica Certificata).

Su richiesta della S. A. l'affidatario è tenuto a reintegrare la garanzia definitiva, nel caso in cui la S. A. abbia dovuto avvalersene, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto.

Nel caso di mancato reintegro la S. A. ha facoltà di risolvere il contratto, con contestuale incameramento della cauzione residua ed eventuale azione per il risarcimento del danno.

La garanzia è svincolata con le modalità previste dall'art. 117, comma 8 del Codice.

La S. A. autorizza lo svincolo dell'ammontare residuo solo dopo l'emissione del certificato di regolare esecuzione.

Art. 10 – Subappalto

È ammesso il subappalto, ai sensi dell'art. 119 del Codice. La cessione del contratto è nulla ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d) del Codice stesso.

Non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni, pena la nullità.

I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20% delle prestazioni subappaltabili o nella misura differente indicata dall'affidatario in sede di offerta, con piccole e medie imprese, come definite dall'art. 1, comma 1, lett. o) dell'Allegato I.1 del Codice.

È possibile per l'affidatario affidare in subappalto i servizi/forniture compresi/e nel contratto, previa autorizzazione della S. A. a condizione che:

- a. il subappaltatore sia qualificato per le prestazioni da eseguire;
- b. non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Codice;
- c. all'atto dell'offerta siano stati indicati i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;
- d. il subappaltatore comunichi i dati relativi al titolare effettivo.

L'affidatario trasmette il contratto di subappalto alla S. A. almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni, anche al fine di verificare il corretto adempimento agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Contestualmente trasmette la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza delle cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del Codice e il possesso dei requisiti di cui agli articoli 100 e 103 del Codice. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

Nel contratto di subappalto devono essere previste le seguenti prescrizioni:

1. il rispetto del principio orizzontale del DNSH e dei principi trasversali PNRR/PNC;
2. obbligo di presentazione di fattura elettronica;
3. rispetto delle tempistiche di realizzazione/avanzamento delle attività progettuali in coerenza con il cronoprogramma procedurale di Misura;
4. l'obbligo del monitoraggio del corretto avanzamento in itinere dell'attuazione delle attività per la precoce individuazione di scostamenti;
5. messa in campo di azioni correttive, l'applicazione di penali/sanzioni in caso di ritardi nella realizzazione o per il mancato rilascio degli "output" previsti, nonché il rilascio di eventuali "prodotti/output" di conclusione delle attività al fine di attestare il raggiungimento dei target associati al Progetto.

L'affidatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della S. A. per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

L'affidatario è tenuto ad osservare il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni secondo quanto previsto all'articolo 11 del Codice; è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto, ovvero, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito l'affidatario. Il subappaltatore è tenuto ad applicare i medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro dell'affidatario, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto e siano incluse nell'oggetto sociale dell'affidatario.

La S. A. corrisponde direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite nei seguenti casi:

- a. quando il subcontraente è una microimpresa o piccola impresa;
- b. in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c. su richiesta del subcontraente e se la natura del contratto lo consente.
- d.

Art. 11 – Modifiche contrattuali

La S. A., ai sensi dell'art. 120 del Codice, può modificare il contratto d'appalto nei seguenti casi:

- ❖ per la sopravvenuta necessità di servizi/forniture supplementari, non previsti dall'appalto iniziale ove un cambiamento del contraente nel contempo:
 - risulti impraticabile per motivi economici o tecnici;
 - comporti per la S. A. notevoli disagi o un sostanziale incremento dei costi;
- ❖ se un nuovo contraente sostituisce l'affidatario a causa di una delle circostanze indicate dall'art. 120 comma 1 lett. d), nn. 2 e 3 del Codice.

Art. 12 – Obblighi dell'affidatario

L'affidatario è tenuto ad osservare i seguenti obblighi:

1. nel caso occupi dai 15 a 50 dipendenti, entro il termine di vigenza contrattuale, deve consegnare alla S. A. e una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile di cui all'art. 47 comma 3 del D.L. n. 77/2021, da trasmettere a cura dell'affidatario alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità;
2. nel caso occupi un numero pari o superiore a 15 dipendenti, entro il termine di vigenza contrattuale, deve consegnare alla S. A., una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla legge n. 68/99 e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a proprio carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte, di cui all'art. 47 comma 3 bis del D.L. n. 77/2021, tale relazione deve essere trasmessa, a cura dell'affidatario, alle rappresentanze sindacali aziendali;

3. assicurare una quota pari almeno al 30% alle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile, di cui all'art. 47 comma 4 del D.L. n. 77/2021;
4. rispetto delle attività conformi alla normativa ambientale dell'UE e nazionale;
5. l'affidatario deve trasmettere alla S. A. le attestazioni che certifichino il rispetto del principio DNSH e dei principi trasversali PNRR/PNC.

Art. 13 – Penali

La S. A. si riserva la facoltà di applicare una penale giornaliera per ritardato adempimento pari all'1.5% (uno virgola cinque per mille) dell'ammontare netto contrattuale per inadempimento agli obblighi di cui ai precedenti artt. 3, 6 e 12.

Le penali sono applicate previa formale segnalazione da parte del RUP circa le comprovate inadempienze dell'affidatario. Le riscontrate inadempienze sono anticipatamente contestate all'affidatario ed allo stesso è comunicata formalmente l'applicazione delle penali. L'affidatario ha facoltà di opporsi, presentando le proprie controdeduzioni entro 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione.

Nella comunicazione la S. A. indica le motivazioni, la quantificazione e le modalità di pagamento di quanto dovuto a titolo di penale, che dovrà comunque avvenire a mezzo bonifico intestato alla S. A. Qualora l'affidatario non provveda al versamento del dovuto, la S. A. procede alla decurtazione dagli importi di pagamento, fatta salva la facoltà di richiedere il risarcimento per eventuali ulteriori danni subiti a causa dell'inadempimento.

Il limite massimo complessivo per l'applicazione delle penali è pari al 10% (dieci per cento) dell'importo netto contrattuale; raggiunto tale limite la S. A. non può applicare altre penali, può tuttavia procedere alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Non saranno applicate le penali per gli eventuali ritardi dovuti a causa di forza maggiore o caso fortuito, che dovranno essere adeguatamente documentati dall'affidatario.

Art. 14 – Osservanza leggi, regolamenti, contratti collettivi nazionali di lavoro, norme per la prevenzione infortuni ed igiene sul lavoro

Al personale impiegato nella fornitura oggetto del presente appalto è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e la zona nella quale si eseguono le prestazioni, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.

L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.

L'affidatario che applica un differente contratto collettivo deve garantire le stesse tutele ai lavoratori.

I sopraccitati obblighi vincolano l'affidatario, anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura artigiana o industriale della struttura o dimensione della Società stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale, ivi compresa la forma cooperativa.

L'affidatario è tenuto, inoltre, all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale dipendente e dei soci lavoratori nel caso di cooperative.

A richiesta della S. A., l'affidatario deve certificare l'applicazione del trattamento retributivo previsto dal CCNL delle imprese di settore e dagli accordi integrativi territoriali, ai lavoratori, compresi i soci lavoratori qualora si tratti di cooperativa, impiegati nell'appalto.

La S. A. si riserva di verificare, in qualsiasi momento, la regolarità dell'assolvimento degli obblighi inerenti al versamento dei contributi obbligatori ai sensi di legge. La S. A. verifica, ai fini del pagamento del corrispettivo, l'ottemperanza a tali obblighi, da parte dell'affidatario. La S. A. si riserva di verificare, anche direttamente, il rispetto delle disposizioni in materia di assicurazioni obbligatorie per legge.

Qualora l'O.E. applichi un diverso CCNL è tenuto a darne comunicazione nell'offerta e a dimostrarne l'equivalenza a quello indicato all'art. 6 mediante le modalità indicate nell'art. 11 e nel relativo allegato I.01 del Codice.

Per inadempimenti contributivi o retributivi si applica il comma 6 dell'art. 11 del Codice.

Art. 15 – Modalità di pagamento e fatturazione

La S. A. provvede al pagamento del corrispettivo contrattuale in un'unica soluzione a seguito della emissione del certificato di regolare esecuzione, entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla ricezione di regolare fattura elettronica da parte dell'appaltatore, previa consegna delle relazioni di cui all'art. 12 punti 1 e 2 del presente capitolato.

In ossequio a quanto disposto dal D.M. 55/2013, la S. A. accetta unicamente fatture emesse in formato elettronico.

Le fatture devono riportare obbligatoriamente ed in modo chiaro:

- il codice IPA dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza": un_Isrm
- il Codice Ufficio N2XZYZ
- l'oggetto di fatturazione
- il CIG, che verrà comunicato nel corso della procedura
- il CUP B83C22002820006
- l'IBAN dichiarato a norma della L. 136/2010
- il riferimento al PNRR/PNC e il titolo del progetto.

Le fatture devono essere intestate a:

Università degli Studi di Roma "La Sapienza"

Dipartimento di Chimica

Piazzale Aldo Moro 5

00185 – Roma

Il pagamento per le spese sostenute è effettuato con le risorse del Fondo di Rotazione per l'attuazione dell'iniziativa Next Generation Eu – Italia.

Art. 16 – Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari

L'affidatario, a pena di nullità assoluta del contratto, assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e ss. mm. e ii.

Nel caso in cui l'affidatario, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla S. A. ed alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la S. A.

L'affidatario dovrà comunicare gli estremi identificativi del/dei conto/i corrente/i dedicato/i, anche non in via esclusiva al contratto, nonché le generalità (nome e cognome) ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i, corredate da copia di un documento di identità delle stesse.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 1 della L. 136/2010 e ss. mm. e ii., i pagamenti verranno effettuati dalla S. A. a mezzo bonifico bancario/postale su conto corrente dedicato, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. A tal proposito, ai sensi del comma 5 della citata legge, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla S. A. il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione su richiesta della S. A. stessa.

Si precisa, altresì, che l'affidatario deve comunicare alla S. A. gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al medesimo art. 3, comma 1, della citata legge, entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una

commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Questi stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi; in difetto di tale comunicazione nessuna responsabilità potrà attribuirsi alla S. A. per pagamenti effettuati secondo i riferimenti in suo possesso.

Inoltre, secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

Infine, l'affidatario s'impegna a fornire ogni documentazione o dichiarazione sostitutiva, che potrà essere richiesta dal RUP, atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

Art. 17 – Recesso

Ai sensi dell'art. 123 del Codice, la S. A. si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze d'interesse pubblico, senza che da parte dell'affidatario possano essere vantate pretese, salvo che per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione, nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo dei servizi/forniture non eseguiti/e, calcolato secondo quanto previsto dall'art. 11 dell'Allegato II.14, di recedere in ogni momento dal contratto, con preavviso di almeno venti giorni da notificarsi all'affidatario tramite PEC, decorsi i quali la S. A. prende in consegna il servizio/fornitura e verifica la regolarità dello/a stesso/a. Per quanto non disciplinato nel presente articolo, si applica quanto previsto dall'art. 123 del Codice.

Art. 18 – Risoluzione del contratto

La S. A. può risolvere il contratto senza limiti di tempo se si verificano una o più delle condizioni di cui all'art. 122, co. 1 del Codice.

La S. A. ai sensi dell'art. 122 comma 2 del Codice, risolve il contratto per intervenuto provvedimento definitivo, nei confronti dell'affidatario, che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Codice.

Le parti convengono, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa), che il contratto si risolva di diritto nei casi di seguito specificati:

- a. in caso di perdita del possesso dei requisiti di carattere generale di cui agli artt. 94 e 95 del Codice;
- b. mancato rispetto del Patto di integrità accettato in sede di gara, ai sensi dell'art. 1 co. 17 della Legge 190/2012;
- c. violazione degli obblighi previsti dal DPR 16/04/2013, n. 62, contenente "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e dal Codice Etico e di comportamento adottato dall'Università ed emanato con Decreto Rettorale n. 3430/2022 Prot. n. 0107441 del 28/11/2022;
- d. superamento, accertato dal RUP, del 10% previsto per l'applicazione delle penali sul valore del contratto;
- e. cessione del contratto, da parte dell'affidatario, al di fuori dei casi di cui all'art. 120, comma 1, lett. d) del Codice;
- f. manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione delle prestazioni;
- g. inadempienza accertata, da parte dell'affidatario, alle norme di legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis, della Legge n. 136/2010 e ss.mm. e ii.;

- h. inadempienza accertata, da parte dell'affidatario, alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nell'esecuzione delle attività previste dal contratto;
- i. mancato rispetto dei termini e delle condizioni economiche nel contratto che hanno determinato l'aggiudicazione dell'appalto;
- j. quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fatte, nei termini imposti;
- k. subappalto non autorizzato;
- l. cessione del credito, anche parziale, senza previa autorizzazione scritta della S. A.;
- m. in tutti gli altri casi espressamente previsti nel testo del presente Capitolato, anche se non richiamati nel presente articolo.

La risoluzione del contratto sarà comunicata all'affidatario dal RUP a mezzo PEC ed avrà effetto, senza obbligo preventivo di diffida da parte della S. A., a far data dal ricevimento della stessa.

Per eventuali inadempienze non esplicitamente indicate fra quelle in elenco, ma tali da compromettere il rispetto dei contenuti dell'appalto o ritenute rilevanti per la specificità delle prestazioni e comunque nel caso di mancata reintegrazione della garanzia definitiva, per l'ipotesi di parziale utilizzo, saranno contestate, avviando in contraddittorio il procedimento disciplinato dall'art. 10 dell'allegato II.14 al Codice. All'esito del procedimento, la S. A., su proposta del RUP, dichiara risolto il contratto con atto scritto comunicato all'affidatario.

Qualora l'esecuzione delle prestazioni, al di fuori di quanto sopra previsto, ritardi per negligenza dell'affidatario, il RUP assegna un termine, non inferiore a dieci giorni salvo i casi di urgenza, entro il quale eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato e redatto processo verbale in contraddittorio con l'affidatario, qualora l'inadempimento permanga, si procede alla risoluzione del contratto, con atto scritto comunicato all'affidatario stesso, fermo restando il pagamento delle penali.

In caso di risoluzione del contratto, la S. A. si riserva la facoltà di interpellare gli altri concorrenti alla gara, al fine di stipulare un nuovo contratto alle condizioni economiche proposte dall'O. E. interpellato, ai sensi dell'art.124 del Codice.

Contestualmente alla risoluzione del contratto la S. A. procederà ai sensi dell'art. 117, comma 5 del Codice. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, come pure in caso di fallimento dell'affidatario, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti secondo la normativa vigente e ponendo a carico dell'affidatario inadempiente gli eventuali maggiori oneri e/o danni derivanti.

In virtù dei commi 5 e 6 dell'art. 122 del Codice, nel caso di risoluzione del contratto, l'affidatario ha diritto solo al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, previa decurtazione degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si applica l'art. 122 del Codice.

Art. 19 –Regolare esecuzione

In caso di esito positivo della procedura la S. A., per il tramite del RUP, emette il certificato di regolare esecuzione entro 30 giorni dalla data dell'avvenuta formazione di cui all'art. 2.2 lettera c.

A seguito dell'emissione del certificato di regolare esecuzione si procede al pagamento della fornitura e allo svincolo della cauzione, salva la facoltà del soggetto incaricato dell'emissione del certificato di regolare esecuzione di chiedere ulteriore documentazione necessaria.

Art. 20 – Pantouflage

L'affidatario non deve aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo né aver attribuito incarichi a ex dipendenti della S. A.

L'affidatario è obbligato a rispettare il divieto di conferire incarichi o concludere contratti con dipendenti che negli ultimi tre anni di servizio abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della S. A. e, stante il divieto per i dipendenti di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della S. A. svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione del suddetto divieto sono nulli ed

è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con la S. A. per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Art. 21 – Conservazione dei documenti

La S. A. conserva e mette a disposizione tutti i documenti relativi all'appalto presso Sapienza Università di Roma – server InfoSapienza (Google Drive), per consentire l'accertamento della regolarità della procedura anche tramite il sistema informatico di rendicontazione AT WORK/GEA predisposto dal MUR.

Art. 22 – Obbligo di riservatezza

L'affidatario si impegna a rispettare quanto previsto dal Codice della Privacy (D.Lgs. 196/2003 coordinato con il D.Lgs. 101/2018) e dai successivi regolamenti e provvedimenti in materia di riservatezza.

L'affidatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni della S. A. di cui venga eventualmente a conoscenza nel corso di durata del contratto. Tali dati devono essere utilizzati dall'affidatario esclusivamente per le finalità connesse con l'oggetto dell'appalto e non possono essere divulgati per nessun motivo.

In particolare, l'affidatario deve:

- mantenere la più assoluta riservatezza su atti e documenti di carattere amministrativo e/o tecnico e di qualsiasi altro materiale informativo di cui venga in possesso durante l'esecuzione del contratto;
- non divulgare a nessun titolo le informazioni acquisite dall'Amministrazione durante lo svolgimento dell'appalto, neanche dopo la scadenza del Contratto, salvo i casi in cui la S. A. abbia espresso preventivamente e formalmente il proprio consenso;
- relativamente ai dati personali di cui entra in possesso, l'affidatario ne è responsabile ai sensi di quanto previsto dal GDPR 2016/679 e dal D.Lgs. 196/2003 e successivi regolamenti e provvedimenti in materia di riservatezza.

L'affidatario adotta, nell'ambito della propria struttura organizzativa ed operativa, le opportune disposizioni affinché gli obblighi di cui sopra siano scrupolosamente osservati e fatti osservare dai propri collaboratori e dipendenti, nonché dai terzi estranei eventualmente coinvolti nelle attività esecutive del contratto. Nel caso di accertata inadempienza agli obblighi del presente articolo la S. A. ha facoltà di risolvere il contratto, fatta salva ogni altra azione per il risarcimento del danno.

Art. 23 – Stipula contratto e spese

Prima della stipula del contratto l'affidatario deve dichiarare l'assenza di conflitto di interessi.

Sono a carico dell'affidatario senza diritto di rivalsa le spese e le tasse relativi al perfezionamento del contratto.

Il contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono I.V.A. esclusa.

Art. 24 – Foro competente

Per ogni controversia che dovesse sorgere fra le parti, in esecuzione dell'appalto, la competenza è del foro di Roma.